

N. 6730/24 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
**IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro**

La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2024

da



rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso dagli avvocati Paolo Maria Angelone e Franco Scarpelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Milano, Corso Italia, 8

ricorrente

contro

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE ,  
in persona del legale rappresentante pro tempore**

elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Margherita Casagli

convenuto

OGGETTO: pensione di inabilità

*Conclusioni delle parti: come in atti*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso in data 24 maggio 2024, i sig.  si è rivolto all'intestato Tribunale, chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:

*“accertare il diritto del signor ██████████ a percepire la pensione di inabilità prevista dall’art. 12 della legge n. 118/1971, a far data dal primo giorno del mese per l’effetto, condannare l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare a ██████████ a titolo di arretrati dal 1° agosto 2023 a tutto maggio 2024, la somma complessiva di somma di Euro 3.518,55, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo. Quanto precede oltre le ulteriori quote mensili maturate e maturande;*

*condannare l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente ai propri difensori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., a favore dell’avvocato Paolo M. Angelone legale anticipatario”.*

Deduceva parte ricorrente:

-di aver, in data 19 luglio 2023, presentato all’INPS l’istanza di ripristino della pensione (AP 93) allegando la relativa documentazione e l’attestazione (AP70) contenente i dati anagrafici e socio-economici necessari per la concessione e l’erogazione della prestazione e l’autocertificazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, attestante l’assenza di beni, redditi, proprietà e trattamenti pensionistici in Italia e all’estero (cfr. [doc. 6](#) - cronologia comunicazioni “Combipat” dal 19/7 al 8/9/2023), il documento di identità, il permesso soggiorno, verbale della Commissione medica ([doc. 7](#));

-che, in data 10 gennaio 2024, l’Inps aveva, tuttavia, comunicato il seguente messaggio “non è possibile accogliere l’istanza di riesame per mancanza del codice fiscale del coniuge rilasciato dall’Agenzia delle Entrate” (cfr. [doc. 8](#) – cronologia comunicazioni “Combipat” dal 10 al 24/1/2024);

-che, stante la risposta data dall’Inps e ritenuto che il codice fiscale del coniuge non fosse requisito richiesto per l’erogazione della provvidenza, il ricorrente ha proposto il presente giudizio.

Si è costituito l’Inps che ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo le ragioni già espresse nel corso del procedimento amministrativo.

All’udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata discussa e decisa sulla base delle sole risultanze documentali.

All’esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In diritto, la pretesa di parte ricorrente va esaminata e decisa sulla base delle fonti normative già richiamate nell'atto introduttivo di questo giudizio.

L'art. 12 legge n. 118/71 prevede: *"Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici".*

L'art. 26 della legge n. 153/69 ha stabilito: *"Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e - se coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali. con esclusione degli assegni familiari, od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate con carattere di continuità dallo Stato, da altri enti pubblici o da Paesi esteri e che comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue."*

Per i cittadini stranieri, la Legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), all'articolo 39, ha previsto una sostanziale equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno (e dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno) con i cittadini italiani per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni anche economiche.

La Legge n. 40/1998 è stata successivamente regolamentata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ampiamente modificato dalla Legge n. 189/2002.

A seguito di alcuni interventi della Corte Costituzionale, è stato stabilito poi che le provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari, vanno concesse, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno.

Per la pensione di invalidità agli invalidi civili totali, la Corte di è pronunciata con le sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013.

In conformità alle pronunce di cui sopra, con messaggio n. 13983 del 4 settembre 2013, l'Inps ha chiarito che, il riconoscimento di alcune provvidenze, tra cui, la pensione di inabilità, fermi gli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovesse essere concesso *"a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano*

*titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.*

Ferma la sussistenza di ogni ulteriore e diverso requisito di legge che lo stesso Inps non contesta e che, quindi, deve ritenersi pacifico, per quanto risulta in atti e per quanto è emerso in sede di discussione, l'unica ragione per la quale l'Ente ha ritenuto di non portare a termine la procedura promossa con la domanda di concessione della pensione di inabilità è l'assenza di un valido e certificato codice fiscale riferibile alla coniuge del ricorrente.

Codice fiscale che, il DPR 605/73 e l'art. 38, comma 6, DL 78/10, indicano quale strumento di identificazione del cittadino e dato da riportare in ogni richiesta ed interlocuzione tra privato e pubblica amministrazione.

Mentre per i cittadini italiani o stranieri in Italia il codice fiscale può essere chiesto all'Agenzia delle Entrate, nel caso degli stranieri soggiornanti all'estero in Paese extra UE, è possibile ottenerlo presso i Consolati Italiani del paese di residenza.

Nella fattispecie, la moglie dell'odierno ricorrente risiede nello Stato delle Filippine, provincia di XXXXXXXXXX, comune di XXXXXX.

Il difensore di parte ricorrente ha riferito che nel luogo di residenza non esiste un Consolato Italiano.

Alla domanda amministrativa è stato allegato il certificato di residenza del nucleo familiare e l'attestazione dell'autorità competente del Paese di origine circa la totale indigenza della moglie, mantenuta dal marito che risiede in Italia.

Si tratta di documentazione che l'Inps non ha contestato e che, pertanto, deve ritenersi valida e sufficiente a dimostrare le condizioni economiche e reddituali della moglie, unico requisito richiesto per la concessione della pensione di inabilità.

Tanto prevede, invero, l'art. 26 l.n. 153/69 che fa riferimento al coniuge solo ai fini della verifica, negativa, delle sue condizioni economiche.

In presenza di una documentazione che sembra soddisfare i requisiti di legge, pur in mancanza di un codice fiscale che, tuttavia, non è richiesto quale presupposto per il riconoscimento della pensione di inabilità, ma semmai, come riferito dall'Inps, per eventuali maggiorazioni, non paiono esservi ragioni ostative al riconoscimento della provvidenza richiesta.

La domanda va, quindi accolta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:

-accerta il diritto del signor [REDACTED] a percepire la pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge n. 118/1971, a far data dal primo giorno del mese per l'effetto, condanna l'Inps ad erogare a [REDACTED] a titolo di arretrati dal 1° agosto 2023 a tutto maggio 2024, la somma complessiva di somma di Euro 3.518,55, oltre interessi nonché le ulteriori quote mensili maturate;

condanna l'Inps alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 1200 oltre accessori di legge da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'avvocato Paolo M. Angelone legale anticipatario.

Milano 12 settembre 2024

**Il giudice del lavoro**  
**Sara Manuela Moglia**